

STATUTO della Associazione "ALLEANZA PER LA PSICOLOGIA"

Articolo 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione scientifico-culturale denominata
"ALLEANZA PER LA PSICOLOGIA"

la quale non persegue scopi di lucro e rappresenta un organismo di categoria che opera per fini esclusivi di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, di studio, ricerca e formazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile e dai regolamenti, approvati secondo le norme previste dal presente statuto.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 2 - Sede e durata

La sede legale dell'Associazione è fissata con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Articolo 3 - Scopo - Oggetto

L'Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle regole proprie della democrazia, delle pari opportunità tra donne e uomini, parità dei diritti degli associati e la gratuità delle cariche sociali.

Essa è retta dai principi di mutualità e persegue scopi sociali, culturali, scientifici e di ricerca.

L'Associazione garantisce il pieno rispetto della dimensione umana, culturale e morale della persona.

L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti, attuazione di iniziative culturali, di formazione, studio e ricerca, per la tutela e la promozione della professione di psicologo in tutte le sue articolazioni.

L'associazione persegue, finalità di utilità sociale ed ha per oggetto le seguenti attività di interesse generale:

- a) stimolare la cultura della psicologia affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e di sostegno psicologico per ogni fascia di utenza;
- b) collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti alla promozione della salute e del benessere (Ministero della Salute, Regione, Provincia, Comune, Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Ordini professionali ed altri Organismi e Istituzioni pubbliche e private, Istituzioni sociali, amministrative e professionali), con organismi e associazioni affini;
- c) svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica.

Per perseguire gli scopi di cui sopra l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) coordinare, organizzare, promuovere, patrocinare convegni, seminari, corsi, iniziative, dibattiti, incontri, anche per conto terzi;
- b) redigere, pubblicare e divulgare materiale scientifico e informativo in collaborazione con analoghi organismi nazionali e internazionali;
- c) collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità;
- d) collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extraeuropei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia;

L'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali

ed in particolare di eventuali collaborazioni con gli Enti pubblici, nazionali e locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse, nel rispetto dei fini come definiti nel presente statuto, che si considerano secondarie e strumentali rispetto alle predette attività.

Articolo 4 - Associati

Possono far parte dell'Associazione psicologi/studenti in psicologia che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.

I Soci possono essere:

Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche in possesso di Laurea in Psicologia regolarmente iscritti presso il proprio ordine professionale (Albo A e B) che aderiscono all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo versando la quota di iscrizione.

Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

Sostenitori

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante donazioni in denaro.

Articolo 5 - Diritti ed obblighi degli Associati

Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.

I soci Fondatori e Ordinari, se in regola con il versamento della quota associativa annuale, sono componenti di diritto dell'Assemblea dell'Associazione;

partecipano, con le modalità previste da specifico regolamento all'elaborazione dei programmi con i quali l'Associazione intende svolgere la propria attività;

partecipano alle attività promosse dall'Associazione, sulla base e nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti;

fruiscono dei servizi dell'Associazione;

possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Articolo 6- Domanda di ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e dallo stesso deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti, previa formale istruttoria.

Il Consiglio Direttivo definisce le procedure e adotta uno specifico regolamento con le regole di attuazione del presente articolo.

Articolo 7 - Perdita qualifica di Associato

La qualità di associato si perde per:

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi dodici mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente

statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione, debitamente motivata, deve essere comunicata all'associato escluso in forma scritta. Il Consiglio Direttivo adotta specifico regolamento per l'attuazione del presente articolo, comprese le procedure per l'impugnazione dinanzi al Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Le cariche elettive hanno durata di quattro anni.

Tutte le cariche non prevedono compenso la corresponsione di compensi.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

Tutti i soci aderenti sono componenti di diritto dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria. Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, per il suo funzionamento, adotta uno specifico regolamento;

Gli associati possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano indistintamente tutti i soci.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti eletti e dalla maggioranza assoluta dei componenti di diritto, il Consiglio Direttivo, da almeno un terzo dei soci, o dall'organo di controllo. Il Presidente è tenuto alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei componenti eletti, presenti e dalla maggioranza assoluta dei componenti di diritto.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:

- approvare il programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti non di diritto del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'organo di controllo e ne dispone la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- assumere ogni decisione in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno o che si ritenga comunque opportuno deliberare.

Su proposta vincolante del Consiglio Direttivo:

- a) approva le proposte di modifica statutarie;
- b) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le deliberazioni di cui al punto a) sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci e la maggioranza assoluta dei soci fondatori; quelle di cui al punto b) sono adottate con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci e la maggioranza assoluta dei soci fondatori.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per motivi di urgenza ogni qualvolta il Presidente oppure i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo o l'organo di controllo lo ritengano opportuno, oppure quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

Articolo 10 - Diritto di voto

L'esercizio di voto è riservato ai soci fondatori e ai soci ordinari ed è subordinato alla piena regolarità dei pagamenti delle quote associative dovute dalla data di iscrizione all'anno corrente.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall'assemblea tra gli associati. Tutti i membri eletti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori.

Nella riunione di insediamento del Consiglio Direttivo i componenti eletti in sede di assemblea e i componenti di diritto eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca almeno una volta ogni (tre) mesi e ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente o da almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo o dall'organo di controllo, se previsto.

Per il suo funzionamento, il Consiglio Direttivo approva uno specifico Regolamento. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai membri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti eletti, presenti, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede, che, in assenza del Presidente, sono, nell'ordine, il Vice Presidente, il Segretario, o il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare il raggiungimento dei fini statuari in osservanza delle delibere dell'Assemblea;
- proporre ed implementare indirizzi ed obiettivi dell'Associazione;
- predisporre e approvare tutti i regolamenti previsti dal presente statuto compresi quelli relativi al funzionamento dell'organizzazione;
- predisporre e deliberare i programmi di lavoro in base alle linee di indirizzo individuate dall'Assemblea;
- deliberare l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annua con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo;
- deliberare circa l'assunzione di personale qualora questo sia necessario;
- deliberare gli incarichi e le politiche retributive relative al personale dipendente o ad eventuali collaboratori professionali;
- deliberare in relazione all'ammissione, alle procedure disciplinari ed all'esclusione dei

- soci, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- ratificare, nella prima sessione utile, i provvedimenti di propria competenza che sono stati adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - deliberare circa l'istituzione di altre Sedi Operative;
 - predisporre il bilancio d'esercizio (bilancio consuntivo e preventivo) e la relazione annuale sull'esercizio della gestione, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - istituire Commissioni permanenti oppure ad hoc per l'esecuzione di specifiche attività e per l'attuazione di particolari direttive o delibere;
 - nominare uno o più comitati scientifici;
 - predisporre a maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori le modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - presentare una relazione annuale delle attività svolte sulla base degli obiettivi prefissati all'Assemblea ordinaria dei soci, nonché il piano annuale delle attività;
 - svolgere e promuovere ogni attività necessaria e rispettosa del presente statuto per il raggiungimento degli scopi e dei compiti associativi;

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, nessuno escluso.

Il Presidente viene eletto, tra i propri componenti, dal Consiglio Direttivo ed è a tutti gli effetti anche Presidente dell'Assemblea. Rappresenta l'Associazione dal punto di vista legale, politico ed istituzionale.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Garantisce in seno al Consiglio Direttivo il rispetto delle deliberazioni e delle linee guida elaborate nel contesto dell'Assemblea degli associati.

Ha il compito di convocare l'Assemblea degli associati almeno due volte all'anno.

Ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo almeno 4 (quattro) volte all'anno.

Avrà inoltre facoltà di esercitare tutti gli altri poteri che l'Assemblea o il Consiglio Direttivo gli vorranno conferire. In caso di assenza, impedimento, o cessazione, le relative funzioni verranno svolte, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal Segretario o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per età.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, ha facoltà di sostituirlo in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento o cessazione e può assumere tutti gli altri poteri che il Presidente stesso o il Consiglio Direttivo intendano attribuirgli.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

cura l'aggiornamento e la tenuta del registro degli aderenti;

cura l'aggiornamento e la tenuta della documentazione formale dell'associazione;

provvede all'iscrizione dell'associazione ai registri nazionali, regionali, ministeriali e ne cura l'aggiornamento;

provvede a gestire la corrispondenza tra Presidente e membri del Consiglio Direttivo;

è responsabile della supervisione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo (i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente);

monitora l'esecuzione delle decisioni degli organi associativi dell'organizzazione, tutelando e garantendo, la collegialità di gestione della medesima;

monitora e promuove lo sviluppo organizzativo.

Può essere delegato dal Presidente o dal Vice Presidente a rappresentare l'associazione dal punto di vista politico istituzionale.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e del consuntivo;

custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità;

provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12– Collegio dei Probiviri

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto e dei Regolamenti tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio dei probiviri formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati dall'assemblea.

Articolo 13 Collegio dei Sindaci Revisori

Il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Sindaci revisori. Il Collegio dei Sindaci revisori deve controllare periodicamente l'andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili;

Il Collegio dei Sindaci presenta una relazione complessiva sui bilanci annuali.

Articolo 14 - Bilanci di esercizio

L'esercizio economico-finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige annualmente un Bilancio di Esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

I bilanci preventivo e consuntivo sono presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio. I bilanci, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi, per posta elettronica, ai Soci aventi diritto di voto, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è esclusivamente ed interamente destinato al raggiungimento degli scopi associativi ed è costituito da:

- capitale iniziale versato dagli associati fondatori;
- da eventuali fondi di riserva costituiti mediante l'impiego degli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali regolarmente approvati;
- da donazioni, erogazioni liberali e/o lasciti di carattere straordinario;
- da beni mobili ed immobili eventualmente ricevuti in donazione;
- da qualunque altra donazione a carattere straordinario pervenga all'Associazione per il raggiungimento del fine sociale.

Costituiscono entrate utilizzabili per il supporto delle attività correnti dell'esercizio:

- le quote associative annualmente determinate dal Consiglio Direttivo e corrisposte dagli associati;
- i contributi straordinari annualmente proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea degli associati, corrisposti dagli associati;
- eventuali sovvenzioni e contributi da parte di altre Associazioni, Enti pubblici e privati;
- contributi specifici, sponsorizzazioni o altre entrate percepite in occasione di manifestazioni, eventi, convegni o partecipazioni ai medesimi da parte dell'Associazione;
- eventuali sovvenzioni o introiti che possano provenire dall'attività del sito o dei siti dell'Associazione;
- qualunque altra entrata che pervenga all'Associazione per il raggiungimento del fine sociale, nel rispetto della chiarezza istituzionale e della trasparenza procedurale.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile in caso di recesso, di decesso o di perdita di qualifica di aderente e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Non ha carattere patrimoniale. Tale contributo per un principio di equità spetta a tutti i Soci.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale.

Articolo 16 - Scioglimento

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che provvede alla realizzazione dell'attivo ed eventualmente all'estinzione del passivo.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra società o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e le disposizioni di diritto comune.